

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

TRA

- La Città di Torino, codice fiscale n. 00514490010 in questo atto rappresentata dal dott. Claudio Sciaraffa, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato per la carica in Torino a norma dell'art. 27, comma 3 e art. 29 del Regolamento municipale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione di C.C. del 18/02/2019 mecc. 2018 06449/005;

E

- *Bonfratello Daniela*, codice fiscale [REDACTED]
nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente a
via....., n ..., che in seguito sarà chiamato per brevità anche
Incaricato, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto del contratto)

1. La Città di Torino, come sopra rappresentato, affida all'Incaricato, che accetta, l'incarico di svolgere la propria attività di prestazione occasionale per accompagnamento e formazione neoassunti.

Articolo 2 (Prestazioni)

1. La Città di Torino affida all'Incaricato, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni di attività di accompagnamento e formazione per i neo-assunti.

2. L'Incaricato svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti della Città. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.

3. L'Incaricato si impegna a prestare la propria attività in forma di prestazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da concordare con la responsabile della Scuola Formazione Educazione Permanente (S.F.E.P.) ed alle quali l'Incaricato dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.

4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal responsabile del servizio e/o da altro funzionario dallo stesso incaricato.

5. L'Incaricato accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto durante l'attività (è fatto divieto di usare materiali soggetti a copyright) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet S.F.E.P. e della Città di Torino.
6. E' obbligo di SFEP il rispetto dei diritti morali sui materiali ricevuti e la diffusione esclusiva all'interno delle proprie attività.
7. Il materiale didattico da distribuire ai partecipanti, predisposto secondo modello di slide / dispensa fornito da SFEP, in formato elettronico, dovrà essere consegnato entro i termini concordati, al tutor del corso.

Articolo 3 (Corrispettivo)

1. La Città di Torino pagherà all'Incaricato il compenso forfettario lordo di Euro 810,00 (Euro ottocentodieci/00) per la prestazione oggetto del presente contratto sul quale sarà applicata la ritenuta d'acconto.
2. La Città di Torino dichiara che la spesa di Euro 810,00(Euro ottocentodieci /00) è stata regolarmente impegnata sul bilancio per l'esercizio 24/25, come da determinazione dirigenziale n. DD 6615 del 31/10/2024.
3. L'Incaricato si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del presente contratto e della determinazione dell'impegno di spesa DD 6615.
4. la Città di Torino provvederà al pagamento della prestazione regolarmente svolta entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento. Tale termine rimane sospeso dal 5 dicembre di ogni anno fino al 15 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.
5. La Città di Torino trasmetterà all'Incaricato, gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all'indirizzo dal medesimo indicato (*indicare la residenza del collaboratore*).
6. La Città di Torino effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere.
7. L'Incaricato indicherà in occasione della presentazione della nota di addebito gli estremi per l'accredito (banca / posta e codice IBAN completo). Tale indicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del codice civile sul lavoro autonomo.

Articolo 4 (Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente il 30/06/2025
2. Le parti danno atto che l'incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa pari a 140 giorni.

Articolo 5 (Recesso)

1. La Città di Torino e l'Incaricato possono, in ogni tempo, anche durante l'espletamento dell'incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a dieci giorni a mezzo lettera raccomandata.

2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso.
3. In caso di recesso da parte dell'Incaricato senza rispetto del termine di preavviso pattuito, la Città di Torino applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%).

Articolo 6

(Clausola risolutiva espressa)

1. Se l'Incaricato non adempierà ad una delle prestazioni previste all'articolo 2, la Città di Torino potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile.
2. In caso di risoluzione del contratto, all'Incaricato spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dalla Città di Torino.

Articolo 7

(Risarcimento danni)

1. L'Incaricato sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello svolgimento dell'attività.

Articolo 8

(Controversie e foro competente)

1. La Città di Torino e l'Incaricato decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all'emanazione del lodo arbitrale, l'Incaricato e la Città di Torino saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto.
2. Il foro competente è quello di Torino.

Articolo 9

(Incompatibilità)

1. L'Incaricato dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse della Città di Torino.
2. L'Incaricato si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.
3. L'Incaricato dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge.
4. La Città di Torino dichiara di aver ottenuto l'autorizzazione al conferimento dell'incarico di cui trattasi da parte dell'Ente di appartenenza dell'Incaricato, come previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Articolo 10 (Requisiti oggettivi)

1. L'Incaricato dà atto che per l'anno in corso ha/non ha superato l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'attività di lavoro autonomo occasionale.

Articolo 11 (Spese contrattuali)

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell'Incaricato.

Articolo 12 (Normativa fiscale)

1. La presente scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 (Dovere di riservatezza)

1. L'Incaricato è tenuto alla massima riservatezza in merito all'oggetto ed allo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto;
2. L'Incaricato che, nello svolgimento dell'attività affidatagli accede a dati personali, di cui la Città di Torino - Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro - è Titolare, opera nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679) ed esclusivamente in base alle finalità del presente contratto.

Articolo 14 (Informativa trattamento dei dati personali)

1. La Città di Torino informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali forniti e necessari per la prestazione in oggetto saranno trattati dai dipendenti del Comune, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale sono resi, senza diffusione dei dati e con comunicazione solo ad altri enti pubblici per espletare i fini istituzionali, o altri soggetti privati in rapporto con la Città per l'espletamento dei fini istituzionali, formalmente autorizzati del trattamento. E' possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679 (es. accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione), rivolgendosi al Dipartimento Servizi Educativi.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino – Piazza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino.

Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dipartimento Servizi Educativi – Divisione Educativa, e contattabile all'indirizzo Via Bazzi, 4 10122 Torino – e-mail

Il Responsabile della Protezione Dati è raggiungibile all'indirizzo Via Meucci 4 - 10121 Torino - e-mail:

Il Comune non ricorre a processi decisionali automatici (art. 22 del Reg. UE 2016/679).

Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti.

Per la Città di Torino
IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Sciaraffa

L'Incaricato

L'Incaricato approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9 punto 2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile.

L'Incaricato

Torino,